



Società Nazionale Operatori della Prevenzione



Fondazione Smith Kline

IV CONVENTION NAZIONALE
DEI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI
DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE
SANITARIE ITALIANE

DECRETO MIUR 22 ottobre 2004, n.270

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

obiettivi formativi

l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato

Art. 3.

Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

laurea (L)...laurea magistrale (L.M.)...diploma di specializzazione (DS)...dottorato di ricerca (DR)....

6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

Art. 4.

Classi di corsi di studio

1. I corsi di studio dello stesso livello.... aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti.... sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.

Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368

"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"
(La Direttiva 93/16/CEE è stata sostituita dalla Direttiva 2005/36/CE)

Titolo VI FORMAZIONE DEI MEDICI SPECIALISTI

Art. 37.

1. All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, **il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro**, Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno in anno

Decreto Ministeriale 27 gennaio 2006

Riassetto delle Scuole di specializzazione di Area Veterinaria

ALLEGATO >> UN'AREA - 3 CLASSI

Classe della Sanità Animale - 6 tipologie di scuola

Classe dell'Igiene degli Alimenti di Origine Anjmale - 4 tipologie di scuola

Classe dell'Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche - 7 tipologie di scuola

Decreto MIUR n. 68 del 04.02.2015 (riordino precedente D.M. 1/8/2005)

Riassetto Scuole di specializzazione di Area Sanitaria

ALLEGATO >> TRE AREE - 14 CLASSI

AREA MEDICA - 3 CLASSI

AREA CHIRURGICA - 3 CLASSI

AREA SERVIZI CLINICI - 8 CLASSI tra cui

Classe della SANITÀ PUBBLICA con 4 tipologie di scuola

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00285-2013

FATTORI e altri - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute. -

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene, secondo la normativa nazionale, esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina e chirurgia che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e regolamenta l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina e chirurgia;

il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, recante "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento", **disciplina l'accesso degli altri laureati**, ovvero i laureati appartenenti alle categorie dei biologi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, fisici, psicologi e altre categorie equipollenti comprese nei corsi di laurea di recente attivazione;

la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali prescrive che le attività di formazione, rese sia a tempo ridotto che a tempo pieno, devono costituire oggetto di adeguata remunerazione; Ad oggi non risulta ;
(la direttiva - soprattutto - "equipara" tutte le tipologie di formazione specialistica)

emergono per quanto esposto disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti. I laureati in medicina e chirurgia, vincitori di concorso, sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica retribuita per l'intera durata del corso, con diritto altresì alla copertura previdenziale e alla maternità, mentre i laureati «non medici», seppur vincitori di concorso, non sono titolari della medesima posizione contrattuale e dello stesso trattamento economico e sono tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione;

il Servizio sanitario nazionale richiede, obbligatoriamente, il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliono operare nella sanità pubblica. La mancata estensione delle disposizioni delle direttive comunitarie nell'ordinamento italiano ai laureati «non medici» specializzandi afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria compromette lo sbocco occupazionale del futuro di chi non ha la possibilità economica di offrire la propria professionalità a tempo pieno. Ciò comporta un ulteriore motivo di abbandono della ricerca e di fuga di cervelli dal nostro Paese verso Nazioni che invece valorizzano il capitale umano;

nella XVI Legislatura sono stati presentati due disegni di legge (atto Senato n. 2332 e atto Camera n. 3770) volti all'equiparazione dello status giuridico ed economico dei laureati specializzandi medici e non medici che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria

Ordine del Giorno n. G2.15 al DDL n. 1698

D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA e altri

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

la programmazione delle scuole di specializzazione prevista per i laureati in medicina è stata successivamente estesa in ambito nazionale ad un'ampia platea di laureati (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con una ripartizione delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste (articolo 8 della legge n. 401 del 2000);

secondo quanto previsto dal vigente Piano sanitario nazionale, i Ministeri competenti e le Regioni avrebbero dovuto incrementare le risorse per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici e delle professioni di veterinario, farmacista, odontoiatra, biologo, psicologo, chimico e fisico sanitario;

secondo notizie riportate su stampa specializzata risulta che presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano in corso incontri tecnici che mirerebbero al riordino delle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2014/2015; (MA) all'interno del riordino suindicato pare che si voglia prevedere l'esclusione degli specializzandi «non medici» dal decreto ministeriale del 1° agosto 2005 (riordino precedente);

.... Ed invero è successo !!

le molteplici problematiche emerse fra gli specializzandi medici e «non medici» sono già state sollevate in specifici atti di sindacato ispettivo (n. 1-00320 del 9 ottobre 2014 e n. 3-01469 del 26 novembre 2014), ad oggi ancora privi di risposta, in cui si chiedeva un impegno del Governo a garantire un consono trattamento economico degli specializzandi non medici;

CONCLUSIONI

se la specializzazione rimarrà o meno obbligo ineludibile per l'accesso al S.S.N. lo sapremo all'esito della discussione politica appena avviata MA,

la specializzazione resta certamente ineludibile per accedere nel SSN ai ruoli contrattualizzati della specialistica ambulatoriale e della dirigenza, E

il legislatore europeo NON vuole alcuna differenza sostanziale fra specialisti, che sarebbe pernicioso per gli effetti concreti ed operativi (**direttiva 2005/36/CE**), ANZI;

tutto ciò è già stato sancito anche dal legislatore nazionale (!!), MA non attuato

SE LA DIFESA DELLA PREVENZIONE PRIMARIA RICHIEDE OGGI TUTTE LE SINERGIE POSSIBILI, OCCORRONO SFORZI DI PARI NATURA SINERGICA ANCHE RELATIVAMENTE AL CAPITOLO DELL'ACCESSO ED IN PARTICOLARE DELLA SPECIALIZZAZIONE, SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO ALLE SPECIALIZZAZIONI DELLA "CLASSE" MEDICA DI SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA "DI SANITÀ PUBBLICA"